



Liceo Statale "G. Buchner"

Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia

Tel. 081982889 / 081983303 / 0813334876 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636

napc22000a@istruzione.it - napc22000@pec.istruzione.it - www.liceobuchner.edu.it

LICEO STATALE "G. BUCHNER"
80077 ISCHIA CITTA' (NA)
Prot. 0015592 del 09/10/2026
I-7 (Uscita)

Al Personale docente

Al Personale ATA

Alla Commissione Elettorale

Al DSGA

All'Albo

Al Sito Web

OGGETTO

Indizione delle elezioni suppletive per la copertura di n. 1 posto della componente DOCENTE e n. 1 posto della componente A.T.A. nel Consiglio di Istituto – Domenica 22 novembre e lunedì 23 novembre 2026.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, recante norme sull'istituzione e sul riordinamento degli organi collegiali della scuola;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO, in particolare, l'art. 8 del D.Lgs. n. 297/1994, concernente la composizione, la costituzione e le modalità di elezione del Consiglio di Istituto;

VISTO l'art. 35 del D.Lgs. n. 297/1994, concernente la sostituzione dei membri elettivi del Consiglio di Istituto;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 297/1994, concernente la validità delle deliberazioni degli organi collegiali;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'O.M. n. 293/1996 e l'O.M. n. 277/1998, recanti modificazioni e integrazioni alla disciplina delle elezioni degli organi collegiali;

VISTI, in particolare, gli artt. 2, 6, 10, 14, 16, 24 e seguenti dell'O.M. n. 215/1991, concernenti, rispettivamente, l'indizione delle elezioni, la composizione del Consiglio di Istituto, l'elettorato attivo e passivo della componente docente, l'elettorato della componente A.T.A., le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, la Commissione Elettorale, la formazione degli elenchi degli elettori, la presentazione delle liste, la costituzione dei seggi, le operazioni di voto e scrutinio, l'attribuzione dei seggi, la proclamazione degli eletti e i reclami;

VISTO, in particolare, l'art. 53 dell'O.M. n. 215/1991, concernente le elezioni suppletive per la copertura dei posti rimasti vacanti nel Consiglio di Istituto nei casi in cui non sia possibile procedere alla surrogazione dei componenti cessati;

VISTA la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania **prot. n. 92573 del 5 ottobre 2026**, concernente le elezioni degli organi collegiali per l'anno scolastico 2026/2027 e gli adempimenti relativi alle elezioni suppletive;

VISTE le disposizioni contenute nella predetta Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in ordine allo svolgimento delle elezioni suppletive nell'ambito territoriale regionale;

ACCERTATO che, a seguito della cessazione dalla carica di **n. 1 rappresentante della componente docente e di n. 1 rappresentante della componente ATA**, risultano vacanti i corrispondenti posti nel Consiglio d'Istituto;

VERIFICATO che le liste dei candidati relative alle predette componenti, formate in occasione delle precedenti elezioni del Consiglio d'Istituto, risultano esaurite e che, pertanto, non è possibile procedere alla surrogazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 297/1994;

CONSIDERATO che l'art. 53 dell'O.M. 215/1991 prevede lo svolgimento di elezioni suppletive qualora non sia possibile procedere alla surrogazione dei componenti cessati;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione delle elezioni suppletive per la copertura dei due posti vacanti, al fine di reintegrare la composizione del Consiglio d'Istituto per la restante durata del mandato;

CONSIDERATO che il Liceo Statale "G. Buchner" è istituzione scolastica con popolazione scolastica superiore a 500 alunni e che, ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 215/1991, il Consiglio di Istituto comprende, tra gli altri, n. 8 rappresentanti della componente docente e n. 2 rappresentanti della componente A.T.A.;

CONSIDERATO che le presenti elezioni riguardano esclusivamente la copertura dei due posti vacanti sopra indicati e non il rinnovo integrale del Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO che il Liceo Statale "G. Buchner" dispone di un'unica sede scolastica;

RITENUTO, pertanto, di costituire un **unico Seggio elettorale, denominato Seggio n. 1**, presso la sede dell'Istituto;

CONSIDERATO che, in presenza di un unico seggio, le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti sono svolte direttamente dal medesimo Seggio n. 1, secondo quanto previsto dagli artt. 44 e 45 dell'O.M. n. 215/1991;

VISTA la Commissione Elettorale di Istituto, costituita ai sensi dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/1991;

CONSIDERATO che la Commissione Elettorale deve assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di propria competenza nel rispetto dei termini e delle procedure stabilite dalla normativa;

RITENUTO necessario disciplinare con il presente decreto, in modo puntuale, organico e trasparente, tutte le fasi del procedimento elettorale, dalla formazione degli elenchi degli elettori fino alla proclamazione degli eletti, alla gestione degli eventuali reclami e alla conservazione degli atti;

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle elezioni suppletive

1. Sono indette presso il **Liceo Statale “G. Buchner” di Ischia** le elezioni suppletive per la copertura dei seguenti posti vacanti nel Consiglio di Istituto:
 - **n. 1 rappresentante della componente DOCENTE;**
 - **n. 1 rappresentante della componente A.T.A.**
 2. Le elezioni sono indette esclusivamente per la copertura dei predetti posti vacanti e **non costituiscono rinnovo integrale del Consiglio di Istituto.**
 3. Le elezioni sono disciplinate dal presente decreto e dalle disposizioni del D.Lgs. n. 297/1994, dell'O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle disposizioni impartite dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di elezioni degli organi collegiali della scuola.
-

Art. 2 – Date delle votazioni

1. Le votazioni si svolgeranno nelle seguenti giornate:

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026

dalle ore **08:00** alle ore **12:00**

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2026

dalle ore **08:00** alle ore **13:30**.

2. Le operazioni di voto saranno effettuate presso l'unico seggio costituito nell'Istituto, denominato **Seggio n. 1**.
 3. Al termine delle operazioni di voto del 23 novembre 2026, il Presidente del Seggio procederà immediatamente alla chiusura delle votazioni e all'avvio delle operazioni di scrutinio.
-

Art. 3 – Emanazione e pubblicazione del decreto

1. Il presente decreto è emanato in data **9 ottobre 2026**.
2. Il decreto è pubblicato all'Albo on line dell'Istituto e reso conoscibile alla comunità scolastica mediante gli strumenti istituzionali di comunicazione dell'Istituto.
3. La pubblicazione costituisce formale comunicazione dell'avvio del procedimento elettorale.

4. Gli adempimenti successivi saranno effettuati nel rispetto delle scansioni temporali previste dall'O.M. n. 215/1991 e dalla Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 92573 del 5 ottobre 2026.
-

Art. 4 – Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono sovrintese dalla **Commissione Elettorale di Istituto**, costituita ai sensi dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. La Commissione Elettorale esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente.
 3. In particolare, la Commissione:
 - a. provvede agli adempimenti relativi agli elenchi degli elettori;
 - b. riceve e verifica le liste dei candidati;
 - c. controlla la regolarità delle candidature;
 - d. procede agli eventuali adempimenti di regolarizzazione;
 - e. dispone la pubblicazione delle liste;
 - f. predispone gli atti e il materiale elettorale di propria competenza;
 - g. esamina gli eventuali reclami relativi agli elenchi e alle liste;
 - h. provvede agli ulteriori adempimenti attribuiti dalla normativa.
 4. La Commissione opera secondo le modalità e le maggioranze stabilite dall'art. 24 dell'O.M. n. 215/1991.
-

Art. 5 – Compiti della Dirigente Scolastica

1. La Dirigente Scolastica assicura l'organizzazione generale del procedimento elettorale e adotta gli atti di propria competenza.
2. In particolare, provvede:
 - a. alla comunicazione alla Commissione Elettorale dei dati necessari;
 - b. alla predisposizione dei locali;
 - c. alla disponibilità del materiale necessario;
 - d. alla costituzione del seggio nei termini previsti;
 - e. alla designazione del personale necessario;
 - f. alla pubblicità degli atti secondo le disposizioni vigenti;

g. alla custodia della documentazione al termine delle operazioni.

3. La Dirigente Scolastica assicura che tutte le operazioni siano organizzate in condizioni idonee a garantire libertà, segretezza, regolarità e trasparenza del voto.

Art. 6 – Elettorato attivo e passivo della componente DOCENTE

1. L'elettorato attivo e passivo della componente docente è disciplinato dall'art. 10 dell'O.M. n. 215/1991 e dalle successive disposizioni vigenti.
2. Hanno diritto di voto e possono essere candidati i docenti appartenenti alla componente docente aventi titolo secondo la normativa vigente.
3. Sono esclusi dall'elettorato coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa.
4. La verifica della titolarità dell'elettorato è effettuata sulla base degli elenchi predisposti secondo le disposizioni dell'O.M. n. 215/1991.

Art. 7 – Elettorato attivo e passivo della componente A.T.A.

1. L'elettorato attivo e passivo della componente A.T.A. è disciplinato dall'art. 14 dell'O.M. n. 215/1991 e dalle disposizioni vigenti.
2. Hanno diritto di voto e possono essere candidati gli appartenenti alla componente A.T.A. aventi titolo.
3. La verifica dell'elettorato è effettuata sulla base degli elenchi predisposti dalla Commissione Elettorale.

Art. 8 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. Non possono essere candidati coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art. 16 dell'O.M. n. 215/1991 e dalle ulteriori disposizioni vigenti.
2. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista della medesima componente.
3. Nessun candidato può essere presentatore di lista.
4. Le candidature incompatibili o irregolari sono trattate secondo le procedure previste dalla normativa.

Art. 9 – Formazione degli elenchi degli elettori

1. La Dirigente Scolastica comunica alla Commissione Elettorale i nominativi degli appartenenti alle componenti aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, nei termini previsti dall'art. 27 dell'O.M. n. 215/1991.
2. La Commissione forma gli elenchi degli elettori distinti per componente.
3. Gli elenchi sono predisposti in ordine alfabetico e riportano i dati previsti dalla normativa.
4. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria dell'Istituto e ne viene data comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 27 dell'O.M. n. 215/1991.
5. La pubblicità degli elenchi è effettuata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Reclami avverso gli elenchi

1. Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo alla Commissione Elettorale entro **cinque giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvenuto deposito**, ai sensi dell'art. 28 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. La Commissione decide sui reclami entro i successivi cinque giorni.
 3. Gli elenchi definitivi sono trasmessi al Seggio n. 1.
-

Art. 11 – Presentazione delle liste

1. Le liste sono presentate distintamente per la componente:
 - **DOCENTE**;
 - **A.T.A.**
 2. La presentazione avviene presso la segreteria dell'Istituto secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 dell'O.M. n. 215/1991, a partire dalle ore **09:00 del 2 novembre 2026**.
 3. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato alle ore **12:00 del 7 novembre 2026**.
 4. Le liste presentate oltre il termine non sono ammesse, salvo le procedure di regolarizzazione espressamente previste dalla normativa.
-

Art. 12 – Numero dei candidati

1. Per la componente DOCENTE, essendo previsto un solo posto da assegnare, ciascuna lista può comprendere fino a **n. 2 candidati**.
 2. Per la componente A.T.A., essendo previsto un solo posto da assegnare, ciascuna lista può comprendere fino a **n. 2 candidati**.
 3. Le liste possono essere costituite anche da un solo candidato.
-

Art. 13 – Contenuto delle liste

1. Le liste devono essere contraddistinte da un motto.
 2. Per ciascun candidato devono essere indicati:
 - cognome e nome;
 - luogo e data di nascita;
 - eventuale sede di servizio, ove richiesta;
 - numero progressivo.
 3. I candidati sono numerati progressivamente con cifre arabe.
 4. Alle liste è attribuito un numero romano progressivo secondo l'ordine di presentazione.
-

Art. 14 – Presentatori delle liste

1. Le liste devono essere sottoscritte dal numero di presentatori previsto dall'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991, in relazione al numero degli elettori della componente interessata.

2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista per la medesima componente.
 3. I componenti della Commissione Elettorale possono sottoscrivere liste nei limiti previsti dalla normativa, ma non possono essere candidati.
 4. Le firme devono essere autenticate nelle forme previste dalla normativa.
-

Art. 15 – Accettazione delle candidature e autenticazione delle firme

1. Ogni candidato deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della candidatura.
 2. Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate ai sensi dell'art. 31 dell'O.M. n. 215/1991.
 3. L'autenticazione è effettuata previa identificazione del sottoscrittore mediante documento di identità o secondo le ulteriori modalità previste dalla normativa.
 4. La Commissione verifica la regolarità delle autenticazioni.
-

Art. 16 – Verifica delle liste

1. La Commissione Elettorale procede alla verifica delle liste ai sensi dell'art. 34 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. La verifica riguarda:
 - a. il numero dei presentatori;
 - b. l'appartenenza dei presentatori alla componente;
 - c. la regolarità delle firme;
 - d. l'accettazione delle candidature;
 - e. l'appartenenza dei candidati alla componente;
 - f. il numero massimo dei candidati;
 - g. l'assenza di candidature multiple;
 - h. l'assenza delle condizioni di ineleggibilità;
 - i. la regolarità complessiva della documentazione.
 3. Le eventuali irregolarità sono trattate secondo la procedura prevista dall'art. 34 dell'O.M. n. 215/1991.
-

Art. 17 – Regolarizzazione delle liste

1. Qualora siano riscontrate irregolarità suscettibili di regolarizzazione, la Commissione invita gli interessati a provvedere secondo le modalità previste dall'art. 34 dell'O.M. n. 215/1991.

2. Le eventuali regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro i termini stabiliti dalla Commissione, nel rispetto del termine massimo previsto dalla normativa.
 3. In relazione alla scansione temporale del presente procedimento, le eventuali regolarizzazioni dovranno essere effettuate, ove richieste, **entro il 10 novembre 2026**.
 4. Tutte le operazioni sono verbalizzate.
 5. Le decisioni definitive della Commissione sulle liste sono pubblicate nei termini previsti dall'art. 34 dell'O.M. n. 215/1991.
-

Art. 18 – Numerazione e pubblicazione delle liste

1. Le liste definitivamente ammesse sono contraddistinte da numeri romani progressivi secondo l'ordine di presentazione.
 2. La pubblicazione indica:
 - numero della lista;
 - motto;
 - nominativi dei candidati;
 - componente rappresentata.
 3. Le liste definitive sono trasmesse al Seggio n. 1.
-

Art. 19 – Illustrazione dei programmi

1. I candidati e i presentatori delle liste possono illustrare i programmi elettorali secondo quanto previsto dall'art. 35 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. Il periodo per l'illustrazione dei programmi è compreso tra il **4 novembre e il 20 novembre 2026**.
 3. Le attività di propaganda devono svolgersi nel rispetto della libertà di scelta degli elettori e senza interferire con le attività istituzionali dell'Istituto.
-

Art. 20 – Riunioni elettorali

1. Le richieste di riunioni devono essere presentate entro il termine organizzativo stabilito dalla Dirigente Scolastica e, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 35 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. Per il presente procedimento, il termine organizzativo è fissato al **12 novembre 2026**, salvo esigenze sopravvenute.
 3. Le riunioni si svolgono al di fuori dell'orario di servizio del personale interessato.
 4. La Dirigente Scolastica stabilisce il calendario tenendo conto, per quanto possibile, dell'ordine delle richieste e delle date indicate.
 5. Devono essere assicurate condizioni di parità tra le diverse liste.
 6. La propaganda termina alla scadenza del periodo previsto e comunque entro il **20 novembre 2026**.
-

Art. 21 – Costituzione del Seggio n. 1

1. Presso la sede del Liceo Statale “G. Buchner” è costituito **un unico seggio elettorale**, denominato:

SEGGIO N. 1

2. Il Seggio n. 1 è competente per tutti gli elettori aventi diritto al voto per le componenti interessate.
 3. Il seggio è costituito ai sensi dell’art. 38 dell’O.M. n. 215/1991 da:
 - un Presidente;
 - due scrutatori;
 - un segretario, designato dal Presidente.
 4. Il Seggio n. 1 svolge tutte le operazioni elettorali previste dalla normativa.
 5. Non essendovi altri seggi, non è necessaria alcuna integrazione del Seggio n. 1 con componenti provenienti da altri seggi.
-

Art. 22 – Insediamento del seggio e operazioni preliminari

1. Il seggio è nominato e insediato nei termini previsti dall’art. 38 dell’O.M. n. 215/1991.
 2. Prima dell’inizio delle votazioni il seggio:
 - a. prende in consegna il materiale elettorale;
 - b. verifica gli elenchi degli elettori;
 - c. verifica le liste definitive;
 - d. predispone il locale di voto;
 - e. assicura la segretezza dell’espressione del voto;
 - f. procede alle operazioni preliminari previste dalla normativa;
 - g. provvede all’autenticazione delle schede.
 3. Tutte le operazioni preliminari sono verbalizzate.
-

Art. 23 – Schede elettorali

1. Le schede sono predisposte secondo l’art. 36 dell’O.M. n. 215/1991.
2. Sono predisposte schede distinte per la componente:
 - DOCENTE;
 - A.T.A.
3. Le schede riportano il numero del seggio e i numeri romani attribuiti alle liste.
4. Sono riportati i nominativi dei candidati secondo le modalità previste dalla normativa.
5. Le schede sono autenticate mediante la sottoscrizione prevista dall’art. 36 dell’O.M. n. 215/1991.

6. Le schede devono essere custodite in modo da garantirne l'integrità.
-

Art. 24 – Operazioni di voto

1. L'elettore vota personalmente presso il Seggio n. 1.
 2. L'elettore viene identificato mediante documento di riconoscimento.
 3. Nei casi previsti dall'art. 40 dell'O.M. n. 215/1991, l'identificazione può avvenire mediante riconoscimento da parte dei componenti del seggio o di altro elettore, secondo le modalità previste dalla normativa e con apposita verbalizzazione.
 4. Prima di ricevere la scheda, l'elettore appone la propria firma sull'elenco.
 5. Il voto è espresso personalmente e in condizioni di assoluta segretezza.
 6. L'elettore contrassegna il numero romano corrispondente alla lista prescelta.
 7. Essendo previsto un solo posto per ciascuna componente, l'elettore può esprimere **una sola preferenza**.
 8. Non è ammesso il voto per delega.
 9. Le modalità di assistenza agli elettori fisicamente impediti sono quelle previste dall'art. 40 dell'O.M. n. 215/1991 e dalla normativa vigente.
-

Art. 25 – Espressione delle preferenze

1. La preferenza deve essere espressa nei confronti di un candidato appartenente alla lista votata.
 2. Qualora la preferenza sia espressa per un candidato appartenente a lista diversa da quella votata, si applicano le disposizioni dell'art. 43 dell'O.M. n. 215/1991.
 3. Qualora siano espresse preferenze senza indicazione della lista, si applicano le disposizioni del medesimo art. 43.
 4. In caso di espressione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, si applicano le disposizioni previste dall'art. 43.
 5. La mancata espressione della preferenza non rende nullo il voto di lista.
-

Art. 26 – Chiusura delle votazioni

1. Le votazioni terminano:
 - alle ore **12:00 del 22 novembre 2026**;
 - alle ore **13:30 del 23 novembre 2026**.
 2. Alla chiusura definitiva delle votazioni, il Presidente accerta che non vi siano ulteriori elettori aventi diritto presenti.
 3. Il numero dei votanti è riportato nel verbale, distintamente per componente.
 4. Il Presidente procede quindi all'immediata apertura delle urne e all'avvio dello scrutinio.
-

Art. 27 – Scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio **immediatamente dopo la chiusura delle votazioni** e non può essere interrotto.

2. I rappresentanti di lista possono assistere alle operazioni di scrutinio nei limiti previsti dalla normativa.
 3. Le schede sono esaminate una per una.
 4. Sono rilevati:
 - voti validi di ciascuna lista;
 - preferenze dei candidati;
 - schede bianche;
 - schede nulle;
 - schede contestate.
 5. Ogni contestazione deve essere esaminata e verbalizzata.
-

Art. 28 – Validità dei voti

1. Il Presidente interpreta la volontà dell'elettore secondo il principio di conservazione del voto e nel rispetto dell'art. 43 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. Il voto è annullato esclusivamente nei casi previsti dalla normativa o quando l'espressione del voto renda obiettivamente incerta e non ricostruibile la volontà dell'elettore.
 3. Sono bianche le schede prive di qualsiasi espressione di voto.
 4. Le schede nulle e contestate sono conservate separatamente.
 5. Le decisioni sulla validità delle schede sono assunte dal seggio a maggioranza e sono verbalizzate.
-

Art. 29 – Verbale dello scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono documentate mediante il verbale previsto dall'art. 43 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. Il verbale deve riportare, tra l'altro:
 - numero degli elettori;
 - numero dei votanti;
 - voti validi;
 - voti di ciascuna lista;
 - preferenze dei candidati;
 - schede bianche;
 - schede nulle;
 - schede contestate;
 - decisioni assunte dal seggio;
 - eventuali dichiarazioni dei rappresentanti di lista;
 - ogni altro elemento previsto dal modello ufficiale.
 3. Il verbale è redatto in duplice copia.
 4. Il verbale è sottoscritto dai componenti del seggio secondo le modalità previste dalla normativa.
-

Art. 30 – Attribuzione dei seggi

1. Essendo presente un unico seggio, le operazioni di attribuzione dei seggi sono effettuate direttamente dal **Seggio n. 1**, ai sensi dell'art. 44 dell'O.M. n. 215/1991.
2. Il Seggio determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei candidati.

3. L'attribuzione dei seggi avviene mediante il sistema dei quozienti previsto dall'art. 44 dell'O.M. n. 215/1991.
 4. Per ciascuna componente viene attribuito **un solo seggio**.
 5. Il seggio è assegnato alla lista che consegue il maggiore quoziente.
 6. In caso di parità si applicano i criteri stabiliti dall'art. 44 dell'O.M. n. 215/1991.
 7. All'interno della lista risultata assegnataria del seggio è proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze.
 8. In caso di parità di preferenze, si applica il criterio dell'ordine di presentazione nella lista.
-

Art. 31 – Determinazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di attribuzione, il Seggio determina:
 - il candidato eletto per la componente DOCENTE;
 - il candidato eletto per la componente A.T.A.
 2. I nominativi degli eletti sono riportati nel verbale.
 3. Non è consentita alcuna attribuzione discrezionale del seggio da parte del Presidente o dei componenti del seggio.
-

Art. 32 – Proclamazione degli eletti

1. Ai sensi dell'art. 45 dell'O.M. n. 215/1991, il **Seggio n. 1**, in quanto unico seggio dell'Istituto, procede alla proclamazione degli eletti.
 2. La proclamazione deve avvenire entro **48 ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio**.
 3. Considerata la chiusura delle votazioni alle ore 13:30 del 23 novembre 2026, la proclamazione dovrà essere effettuata entro le ore **13:30 del 25 novembre 2026**, salvo che venga effettuata anteriormente.
 4. L'elenco dei proclamati eletti è pubblicato all'Albo dell'Istituto.
-

Art. 33 – Reclami avverso i risultati

1. Avverso i risultati delle elezioni e la proclamazione degli eletti è ammesso reclamo alla Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 46 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. Il reclamo deve essere presentato entro **cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei proclamati eletti**.
 3. La Commissione decide entro i successivi cinque giorni.
 4. Durante il procedimento di reclamo, i candidati e i rappresentanti di lista aventi titolo possono prendere visione degli atti elettorali nei limiti previsti dall'art. 46 dell'O.M. n. 215/1991.
 5. Restano ferme le ulteriori forme di tutela previste dall'ordinamento.
-

Art. 34 – Pubblicità e accesso agli atti

1. Gli atti del procedimento elettorale sono conservati presso l'Istituto secondo la normativa vigente.

2. La pubblicità degli atti avviene nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.
 3. L'accesso agli atti è consentito agli aventi diritto secondo le disposizioni vigenti e nei limiti stabiliti dall'art. 46 dell'O.M. n. 215/1991.
-

Art. 35 – Rappresentanti di lista

1. I presentatori delle liste possono designare propri rappresentanti per assistere alle operazioni della Commissione Elettorale e del Seggio.
 2. Il primo firmatario della lista comunica al Presidente della Commissione Elettorale e al Presidente del Seggio i nominativi dei rappresentanti designati, ai sensi dell'art. 41 dell'O.M. n. 215/1991.
 3. Per il Seggio n. 1 può essere designato un rappresentante per ciascuna lista.
 4. I rappresentanti possono assistere alle operazioni e far inserire a verbale eventuali dichiarazioni o contestazioni.
 5. La loro presenza non può interferire con il regolare svolgimento delle operazioni.
-

Art. 36 – Decisioni del Seggio

1. Il Seggio assume le decisioni relative alle operazioni elettorali a maggioranza dei componenti presenti.
 2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 3. Le decisioni relative alla validità delle schede, alle contestazioni e alle altre questioni di particolare rilievo sono adeguatamente verbalizzate.
 4. Il Presidente coordina le operazioni e assicura il rispetto della normativa.
-

Art. 37 – Conservazione del materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni, il materiale elettorale viene raccolto e custodito secondo le modalità previste dalla normativa.
2. Sono conservati:
 - verbali;
 - elenchi degli elettori;
 - schede valide;
 - schede bianche;
 - schede nulle;
 - schede contestate;
 - liste dei candidati;
 - dichiarazioni di accettazione;
 - documentazione relativa alla presentazione delle liste;
 - reclami;
 - decisioni;
 - ogni altro atto del procedimento.
3. Il materiale deve essere custodito in condizioni tali da impedirne alterazione, dispersione o sostituzione.

Art. 38 – Personale impegnato nelle operazioni elettorali

1. Al personale docente e A.T.A. impegnato nella Commissione Elettorale, nel Seggio o quale rappresentante di lista si applicano le disposizioni dell'art. 39 dell'O.M. n. 215/1991.
 2. Il personale è esonerato dal servizio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
 3. Al personale che, per le operazioni elettorali, non usufruisca del riposo festivo domenicale si applicano le disposizioni vigenti in materia di recupero.
 4. Gli eventuali supplenti sono utilizzati secondo le necessità organizzative dell'Istituto.
-

Art. 39 – Nomina degli eletti

1. Conclusa la procedura elettorale e definiti gli eventuali reclami, gli adempimenti relativi alla formalizzazione della nomina dei componenti eletti sono effettuati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 47 dell'O.M. n. 215/1991, salvo eventuali deleghe previste dalla normativa.
 2. La Dirigente Scolastica provvede agli adempimenti di propria competenza conseguenti alla proclamazione.
 3. I componenti eletti entrano a far parte del Consiglio di Istituto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
-

Art. 40 – Integrazione del Consiglio d'Istituto a seguito delle elezioni suppletive

1. Le elezioni suppletive di cui al presente decreto sono finalizzate esclusivamente alla copertura dei posti vacanti della componente docente e della componente A.T.A. e non comportano il rinnovo né una nuova costituzione del Consiglio d'Istituto, che prosegue regolarmente il proprio mandato.
 2. A seguito della proclamazione degli eletti e dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, i nuovi rappresentanti entrano a far parte del Consiglio d'Istituto in carica, subentrando nei rispettivi posti vacanti.
 3. I componenti eletti mediante le elezioni suppletive rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio d'Istituto nel quale sono stati eletti, salvo eventuali cause di cessazione anticipata previste dalla normativa vigente.
 4. L'integrazione della composizione del Consiglio d'Istituto non comporta la decadenza o il rinnovo delle cariche già attribuite, né la necessità di procedere a un nuovo insediamento dell'organo collegiale.
 5. La prima seduta del Consiglio d'Istituto successiva all'integrazione è convocata secondo le ordinarie modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. In tale occasione, il Presidente dà atto dell'avvenuta integrazione della composizione dell'organo collegiale e dell'ingresso dei nuovi rappresentanti.
-

Art. 41 – Disposizioni finali e rinvio normativo

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione.

2. Tutte le operazioni elettorali devono essere svolte nel rispetto del presente decreto e della normativa richiamata.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano:
 - il D.Lgs. n. 297/1994;
 - l'O.M. n. 215/1991;
 - le successive modificazioni e integrazioni;
 - la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 92573 del 5 ottobre 2026;
 - ogni altra disposizione normativa applicabile.
4. In caso di contrasto tra una disposizione organizzativa contenuta nel presente decreto e una disposizione imperativa di legge, di regolamento o di ordinanza ministeriale, prevale la disposizione normativa sovraordinata.
5. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato all'Albo on line dell'Istituto e reso disponibile alla comunità scolastica attraverso i canali istituzionali.

ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

DATA	ADEMPIMENTO
9 ottobre 2026	Emanazione e pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
13 ottobre 2026	Termine di riferimento del 40° giorno antecedente la votazione per gli adempimenti previsti dalla disciplina elettorale regionale.
18 ottobre 2026	Termine di riferimento del 35° giorno antecedente la votazione per gli adempimenti previsti dall'art. 27 dell'O.M. n. 215/1991.
28 ottobre 2026	Termine di riferimento del 25° giorno antecedente la votazione per il deposito degli elenchi degli elettori.
Entro il 2 novembre 2026	Comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi.
Entro 5 giorni dal deposito	Eventuali reclami avverso gli elenchi.
4 novembre 2026	Inizio del periodo per l'illustrazione dei programmi.
7 novembre 2026 – ore 12:00	Termine ultimo per la presentazione delle liste.
7 novembre 2026	Pubblicazione delle liste presentate, secondo l'art. 33 dell'O.M. n. 215/1991.
Entro 10 novembre 2026	Eventuale regolarizzazione delle liste.
Entro 12 novembre 2026	Pubblicazione delle decisioni della Commissione sulle liste.
Entro 14 novembre 2026	Eventuali reclami sulle decisioni relative alle liste, nei casi previsti.
Entro 16 novembre 2026	Definizione delle eventuali procedure di reclamo relative alle liste.
12 novembre 2026	Termine organizzativo per la richiesta delle riunioni elettorali.
17 novembre 2026	Termine di riferimento del 5° giorno antecedente la votazione per la costituzione/designazione del seggio.
20 novembre 2026	Termine ultimo della propaganda elettorale.
22 novembre 2026 – ore 08:00–12:00	Prima giornata di votazione.

23 novembre 2026 – ore 08:00–13:30	Seconda giornata di votazione.
23 novembre 2026 – dalle ore 13:30	Chiusura delle votazioni e immediato scrutinio.
Entro 25 novembre 2026 – ore 13:30	Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione dello scrutinio, salvo proclamazione anticipata.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione dei proclamati	Eventuali reclami avverso i risultati.
Entro i successivi 5 giorni	Decisione della Commissione sui reclami.
Successivamente alla definizione dei reclami	Formalizzazione degli adempimenti relativi alla nomina degli eletti.
Dopo gli adempimenti conseguenti alla proclamazione	Integrazione del Consiglio d'Istituto in carica e partecipazione dei neoeletti alle successive sedute.

ALLEGATO B

ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

COMPONENTE DOCENTE

Posto da eleggere: n. 1

Ogni lista:

- può comprendere massimo **n. 2 candidati**;
- deve essere contraddistinta da un motto;
- deve riportare i candidati numerati progressivamente;
- deve contenere le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- deve essere sottoscritta dal numero di presentatori previsto dall'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991;
- deve recare firme autenticate;
- non può contenere candidati presenti in altra lista della medesima componente;
- non può essere presentata da un candidato.

COMPONENTE A.T.A.

Posto da eleggere: n. 1

Ogni lista:

- può comprendere massimo **n. 2 candidati**;
- deve essere contraddistinta da un motto;
- deve riportare i candidati numerati progressivamente;
- deve contenere le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- deve essere sottoscritta dal numero di presentatori previsto dall'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991;
- deve recare firme autenticate;
- non può contenere candidati presenti in altra lista della medesima componente;
- non può essere presentata da un candidato.

TERMINE ULTIMO

7 NOVEMBRE 2026 – ORE 12:00

ALLEGATO C

ISTRUZIONI PER GLI ELETTORI

1. L'elettore si presenta al **Seggio n. 1** negli orari stabiliti.
 2. Deve risultare inserito nell'elenco della propria componente.
 3. Deve essere identificato secondo le modalità previste dall'art. 40 dell'O.M. n. 215/1991.
 4. Prima di ricevere la scheda, appone la propria firma sull'elenco degli elettori.
 5. Riceve la scheda relativa alla propria componente.
 6. Il voto deve essere espresso personalmente e in condizioni di assoluta segretezza.
 7. L'elettore contrassegna il numero romano corrispondente alla lista prescelta.
 8. Essendo previsto un solo posto da eleggere per ciascuna componente, può esprimere **una sola preferenza**.
 9. La preferenza deve essere riferita a un candidato della lista votata.
 10. Non è ammesso il voto per delega.
 11. Dopo aver espresso il voto, l'elettore ripiega la scheda secondo le indicazioni del seggio e la inserisce nell'urna.
 12. Il Presidente e i componenti del seggio garantiscono la segretezza del voto e la regolarità delle operazioni.
-

ALLEGATO D

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL SEGGIO N. 1

Il Seggio n. 1 deve:

1. verificare la propria regolare costituzione;
2. prendere in consegna il materiale elettorale;
3. verificare gli elenchi degli elettori;
4. verificare le liste definitive;
5. predisporre il locale in modo da garantire la segretezza del voto;
6. procedere alle operazioni di autenticazione delle schede;
7. assicurare l'apertura e la chiusura del seggio negli orari stabiliti;
8. identificare gli elettori;
9. acquisire la firma degli elettori sugli elenchi;
10. consegnare le schede;
11. vigilare sulla regolarità dell'espressione del voto;
12. custodire le urne e il materiale elettorale;
13. verbalizzare ogni irregolarità o contestazione;

14. chiudere le operazioni di voto alle ore **13:30 del 23 novembre 2026**;
 15. procedere immediatamente allo scrutinio;
 16. redigere il verbale delle operazioni di scrutinio;
 17. determinare i voti riportati dalle liste;
 18. determinare le preferenze riportate dai candidati;
 19. determinare le schede bianche, nulle e contestate;
 20. procedere all'attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 44 dell'O.M. n. 215/1991;
 21. individuare i candidati eletti;
 22. procedere alla proclamazione degli eletti entro il termine previsto dall'art. 45;
 23. predisporre e consegnare la documentazione secondo le modalità previste dalla normativa;
 24. assicurare la corretta custodia degli atti e del materiale elettorale.
-

DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

Il presente decreto, unitamente agli Allegati A, B, C e D, che ne costituiscono **parte integrante e sostanziale**, disciplina il procedimento relativo alle elezioni suppletive per la copertura di:

n. 1 posto della componente DOCENTE

e

n. 1 posto della componente A.T.A.

del Consiglio di Istituto del Liceo Statale "G. Buchner", con votazioni fissate per:

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026

dalle ore 08:00 alle ore 12:00

e

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2026

dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

Ischia, 9 ottobre 2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Assunta Barbieri

ASSUNTA BARBIERI

09.10.2026

13:03:56 CEST